



# **Regolamento Attività di Tutorato**

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2023



## PREMESSE

L'Università svolge le proprie attività didattiche, e di formazione, a distanza, mediante l'impiego di metodologie, e tecnologie, informatiche e telematiche, secondo quanto prescrive il D.M. 17 aprile 2003.

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Università si avvale anche di collaboratori esterni, in possesso di accertate e adeguate conoscenze scientifiche, tecniche e professionali, per la realizzazione del Servizio di Tutorato.

Il servizio di Tutorato deve rispondere a esigenze di orientamento, informazione e assistenza, dello studente e si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni, e la qualità, dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.

In aderenza a quanto previsto dal decreto Autovalutazione, Valutazione, Accredimento iniziale, e periodico, delle Sedi, e dei Corsi di Studio, nonché per promuovere una didattica erogativa, interattiva e cooperativa, inclusa la proficua partecipazione degli studenti alla vita universitaria, in tutte le sue forme, l'Università provvede, per ciascun insegnamento o gruppi di insegnamenti, all'istituzione di un servizio di Tutorato disciplinare con compiti di assistenza, sostegno e supporto, dello studente.

L'Università provvede, inoltre, all'istituzione di un servizio di Tutorato di base, per ciascun Corso di Studio, al fine di potenziare, nei giovani, capacità che permettano loro non solo di scegliere un percorso di studi universitari ma anche di:

- programmare in modo adeguato il loro futuro, partecipando attivamente alle scelte di studio e di lavoro;
- ridurre in modo significativo i tempi di attraversamento dei percorsi curricolari e gli abbandoni;
- anticipare, in base ad un'accurata analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, dei trend produttivi e dell'innovazione tecnologica, la domanda potenziale dei profili professionali d'interesse del mondo del lavoro.

L'Università provvede, infine, a fornire supporto tecnico alla didattica per consentire allo studente di familiarizzare con l'ambiente tecnologico istituendo un servizio di Tutorato tecnico.

I servizi di tutorato sono progettati, organizzati e monitorati, nel quadro delle azioni di miglioramento della didattica di Ateneo previste dal sistema di Assicurazione della Qualità.

Il presente Regolamento definisce i compiti dei Tutor disciplinari, dei Tutor di base e dei Tutor tecnici e definisce il conferimento dei relativi incarichi.

## Art. 1

### Descrizione del servizio di Tutorato

1. Il servizio di tutorato è espletato da tre diverse figure:

- Tutor disciplinare
- Tutor di base
- Tutor tecnico



## Art. 2

### Tutor disciplinare

1. Questa figura è quella di un esperto disciplinare qualificato, chiamato ad affiancare i docenti titolari degli insegnamenti dell'area di riferimento.
2. Rientrano nei compiti del Tutor disciplinare:
  - aggiornare, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Studio e dei docenti di riferimento, le pagine Moodle relative agli insegnamenti indicati.
  - Rispondere, entro 48 ore, via mail o forum dedicati, agli studenti.
  - Preparare, predisponendo il relativo materiale didattico, web seminar di contenuto, concordati con il docente di riferimento, che saranno registrati e che potranno essere eventualmente utilizzati dall'Ateneo in occasioni successive.
  - Attivare, all'interno di ogni insegnamento le e-tivity, precedentemente predisposte dal docente di riferimento e stabilite in sede di pianificazione annuale, quali ad esempio: webinar di problem solving su casi concreti, report, web quest, incentivo alla creazione di gruppi di studenti per lo svolgimento di project work, forum domanda/risposta, prove di autoverifica dell'apprendimento, forum di discussione, wiki, casi studio, ecc.
  - Partecipare a incontri con i docenti di riferimento volti alla pianificazione e al coordinamento delle attività.
  - Verificare, tramite apposito software antiplagio fornito dall'Ateneo, il contenuto scientifico disciplinare oggetto dell'elaborato finale.
  - Partecipare ad attività di aggiornamento e formazione, sia in ambito metodologico che tecnologico, organizzate dall'Università relativamente alla didattica on line e alla predisposizione di materiali didattici multimediali.
  - Partecipare a tutte le sessioni di esame dei Corsi di Studio (CdS).
  - Garantire la presenza presso la sede di riferimento, per almeno 500 ore annue.
  - Compilare la relazione semestrale predisposta dall'Ateneo e allegata al contratto per l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività.
3. La valutazione positiva delle attività descritte nella relazione è requisito necessario per la liquidazione del compenso al tutor.
4. La validazione sarà a cura del Dipartimento, dopo la consultazione con il Coordinatore del Consiglio del Corso di studio.
5. L'incarico di Tutor è svolto al di fuori di qualsiasi rapporto di impiego, ovvero subordinazione con l'Università.



### **Art. 3**

#### **Tutor di base**

1. Questa figura ha funzioni di orientamento e monitoraggio degli studenti. Rientrano nei compiti del Tutor di base:
  - assistere alle pratiche di tipo amministrativo degli studenti.
  - Affiancare gli studenti nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria.
  - Supportare le Segreterie nelle attività di accoglienza delle nuove matricole.
  - Supportare gli studenti nelle attività di informazione e assistenza sulla scelta dei piani di studio.
  - Assistere gli studenti per l'organizzazione dello studio e del piano esami.
  - Monitorare il rispetto all'andamento del percorso di studi.
  - Partecipare agli eventi orientativi e informativi promossi dall'Ateneo per gli studenti già iscritti o in procinto di iscriversi.
  - Partecipare a tutte le sessioni di esame del CdS.
  - Garantire la presenza presso la sede di riferimento, per almeno 500 ore annue.
  - Garantire tempi di risposta in 24 ore.
  - Compilare la relazione semestrale predisposta dall'Ateneo e allegata al contratto per l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività.
2. La valutazione positiva delle attività descritte nella relazione è requisito necessario per la liquidazione del compenso al tutor.
3. La validazione sarà a cura del Dipartimento, dopo la consultazione con il Coordinatore del Corso di Studio.
4. L'incarico di Tutor è svolto al di fuori di qualsiasi rapporto di impiego, ovvero subordinazione con l'Università.

### **Art. 4**

#### **Tutor tecnico**

1. Questa figura ha funzioni di supporto tecnico, e sostegno alla didattica, per l'introduzione e la familiarizzazione dello studente con la piattaforma didattica, l'ambiente tecnologico, la registrazione degli accessi, il salvataggio, la conservazione dei materiali e la partecipazione alle attività formative in modalità telematica.
2. La valutazione positiva delle attività descritte nella relazione è requisito necessario per la liquidazione del compenso al tutor.
3. La validazione sarà a cura del Dipartimento, dopo la consultazione con il Coordinatore del Corso di Studio.
4. L'incarico di Tutor è svolto al di fuori di qualsiasi rapporto di impiego, ovvero subordinazione con l'Università.



## **Art. 5**

### **Procedura di selezione e nomina**

1. Possono essere ammessi allo svolgimento del servizio di Tutorato coloro che presentano domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità ed entro i termini previsti dal Bando dell'Ateneo, pubblicato sul sito istituzionale.
2. La domanda deve indicare il Corso di Studio di riferimento. Alla domanda devono essere allegati:
  - il curriculum del candidato, comprensivo dei propri dati anagrafici;
  - copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale;
  - copia dei titoli e delle eventuali pubblicazioni scientifiche.
3. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'inammissibilità della domanda. Le domande presentate sono valutate da una Commissione nominata dal Rettore.
4. La Commissione valuta le candidature ritenute idonee e redige una graduatoria di merito.
5. La nomina dei Tutor avviene con Decreto Rettorale ed i Tutor selezionati, dopo aver assolto le pratiche amministrative richieste, sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

## **Art. 6**

### **Posti disponibili**

1. Il numero dei Tutor, di ogni CdS, è stabilito in accordo con la normativa vigente per le Università telematiche.
2. Il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici di ciascun Tutor devono essere riportati nella scheda SUA CdS.

## **Art. 7**

### **Titoli per la candidatura**

1. I Tutor devono possedere almeno un titolo di studio universitario.
2. Nel caso di Tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, e, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca.
3. I titoli dei Tutor disciplinare e di base devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del Corso di riferimento.
4. Per poter svolgere il ruolo di Tutor tecnico è necessario possedere la patente europea ECDL, nonché competenze e certificazioni tecniche.

## **Art. 8**

### **Formazione e caratteristiche delle attività dei Tutor**

1. L'Ateneo prevede che sia svolta un'adeguata attività di formazione dei docenti e dei Tutor. L'attività di formazione deve avvenire all'avvio del servizio e durante il suo svolgimento. Essa deve affrontare aspetti metodologici e aspetti tecnologici inerenti: la produzione di contenuti



multimediali, la gestione delle attività formative a distanza e l'uso delle tecnologie e-learning.

2. I Tutor devono essere coinvolti in attività periodiche di formazione, informazione e pianificazione, con i docenti dei CdS e/o i responsabili della didattica a livello di CdS (Coordinatori o loro delegati), di Dipartimento (Direttore di Dipartimento o Responsabile per la didattica) o di Ateneo ( Rettore o suo delegato).

## **Art. 9**

### **Compensi del Tutor**

1. Per l'attività effettivamente svolta presso le sedi dell'Ateneo, il Tutor riceverà il compenso indicato nel bando, nelle modalità in esso descritte.

## **Art. 10**

### **Doveri del Tutor**

1. Il Tutor dovrà svolgere i propri compiti personalmente, non essendo consentito avvalersi della collaborazione di soggetti terzi.
2. Nell'espletamento dell'incarico, il Tutor si impegna ad attenersi alle istruzioni delle Autorità accademiche e ad assolvere i propri compiti con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., coordinandosi con tutti i soggetti di riferimento dell'Università e, più in generale, a tenere un comportamento rispettoso delle regole di correttezza, buona fede e buona educazione specificamente richiesto nell'interazione tra soggetti che utilizzano la comunicazione tecnologica.
3. Il Tutor è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni cui avrà accesso nello svolgimento dei propri compiti, nonché l'obbligo di custodia delle credenziali d'accesso ai sistemi informatici, con le conseguenti responsabilità anche verso terzi.
4. Anche per i periodi successivi alla cessazione dell'incarico, il Tutor è tenuto a garantire a tenere riservati tutti i dati, tutte le informazioni scritte o verbali, le procedure, le notizie tecniche e/o organizzative acquisite direttamente o indirettamente nello svolgimento del proprio incarico, su qualsiasi supporto o in qualunque formato riprodotti.
5. Il Tutor potrà svolgere attività lavorativa anche in favore di altri committenti, con l'esclusione di altre università telematiche o società di formazione a distanza, con l'obbligo di non diffondere, per qualsiasi ragione o causa, dati, informazioni o notizie attinenti ai programmi e all'organizzazione dell'Università (a mero titolo esemplificativo, non potrà diffondere e/o utilizzare per altri committenti, testi, filmati, audio-lezioni, documentazione, materiale didattico ecc.), né compiere atti pregiudizievoli per l'Università.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali**

1. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Consiglio di Corso di Laurea.
2. La qualifica di tutor è incompatibile con rapporti di collaborazione con enti o istituzioni che forniscano servizi di preparazione agli studi universitari. Il tutor può fare uso della qualifica soltanto nel periodo di collaborazione con l'Università.
3. Il Tutor, infine, ha facoltà di rinunciare al proseguimento dell'attività, comunicandolo all'Università con almeno tre mesi di preavviso.